

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1021**

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

23/04/2024 - 19:15

# Indice

1. DDL S. 1021 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1021 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	16
1.3.1. Sedute .....	17
1.3.2. Resoconti sommari .....	18
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) .....	19
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024 .....	20
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024 .....	28
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 120 (ant.) del 23/04/2024 .....	40
1.4. Trattazione in consultiva .....	52
1.4.1. Sedute .....	53
1.4.2. Resoconti sommari .....	54
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	55
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024 .....	56
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	58
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024 .....	59
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024 .....	63
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 228 (ant.) del 17/04/2024 .....	69

## **1. DDL S. 1021 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1021

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge prevede l'istituzione del « Museo del Ricordo », con sede in Roma, al fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l'uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

La volontà di istituire a Roma il predetto « Museo del Ricordo » nasce dalla necessità, espressa chiaramente dall'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92 (recante « Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ») di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ». Il presente disegno di legge si propone di perseguire tale finalità, anche mediante la ricostruzione e la narrazione della storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, attraverso un grande Museo nazionale nella Capitale.

La scelta di realizzarlo a Roma è dettata, oltre che dal ruolo simbolico che riveste la Capitale, anche dal legame molto stretto tra la comunità degli esuli e la città.

Il censimento nazionale del 1961 riporta, infatti, la cifra di 8.600 residenti a Roma - complessivamente nello stesso periodo sono circa 13.000 in tutto il Lazio - nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia.

A Roma trovarono, negli anni, ospitalità almeno 10.000 esuli in particolare in quello che, proprio grazie alla loro presenza, mantiene tutt'ora il nome di Quartiere Giuliano-Dalmata, nell'ambito del IX Municipio, nel quale si stabilirono ben 2.000 esuli; altri, invece, tralasciando soluzioni temporanee come la Stazione Termini e i forti Aurelio e Boccea, andarono nel Villaggio Giuliano ad Acilia, oggi Villaggio San Giorgio.

Roma accolse gli esuli positivamente e non si verificarono gravi casi di intolleranza come avvennero a Bologna, Ancona o a Venezia.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l'oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa; il pur importante Archivio museo storico di Fiume, gestito dalla Società di studi fiumani (con cui il costituendo Museo collaborerà in quanto monitorato, ai sensi della sopra richiamata legge 30 marzo 2004, n. 92, dalla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura), oltre a essere una realtà privata, per grandezza degli spazi e funzione, non presenta le caratteristiche di un museo nazionale. Il disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicitando la finalità sopra richiamata, prevede l'istituzione del « Museo del Ricordo ».

Il comma 2 stabilisce che la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, provvede alla gestione del « Museo del Ricordo ». Alla richiamata Fondazione possono, altresì, partecipare la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati.

Il comma 3 prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Inoltre, prevede che le attività della Fondazione siano finanziate anche con le risorse di cui al successivo articolo 2, comma 1, e che possano essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al periodo precedente e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

Il comma 5 prevede che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e che detta attività sia svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca la quantificazione e la copertura degli oneri.

Infine, come previsto dall'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si rileva che in riferimento al presente disegno di legge è stata disposta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in forza della ricorrenza delle ragioni giustificative di cui all'articolo 7, comma 1, del richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017. Nello specifico, l'esenzione dall'AIR si giustifica in ragione del ridotto impatto dell'intervento in termini di scarsa entità dei costi di adeguamento attesi, numero esiguo dei destinatari, importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate e impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Relazione tecnica

Il disegno di legge, all'articolo 2, reca la copertura finanziaria del provvedimento, a partire dalla quantificazione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Museo del ricordo e delle spese considerate necessarie per il funzionamento dello stesso.

In particolare, il comma 1 del medesimo articolo prevede, per la realizzazione e per il funzionamento del predetto Museo, un'autorizzazione di spesa pari a euro 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Museo del Ricordo, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 2,050 milioni di euro per l'anno 2026 e, a decorrere dall'anno 2027, 50.000 euro annui.

Lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini dell'istituzione e dell'allestimento in Roma del "Museo del ricordo" è pari a 8.000.000 (8 milioni) euro per il triennio 2024-2026, in analogia (sebbene in misura inferiore) rispetto ad altri interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando: si veda, in particolare, nell'ambito dei "Grandi progetti per i beni culturali", i progetti relativi alla "Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)", il "Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte" e il "Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma" e, in ultimo, il "Museo della Shoah di Roma" di cui alla legge 20 ottobre 2023, n. 158 per ciascuno dei quali è stato stanziato un importo pari a 10 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) stabilisce che ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 (finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; a seguire, il comma 1, lettera b) del medesimo articolo dispone che per il sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, si provvede, quanto a 50.000 euro annui, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, si rappresenta che le stesse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, alla medesima Fondazione, oltre al Ministero della Cultura, possono partecipare la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. Considerati, inoltre, anche i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva.

La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale attività rientra tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. Tra le assegnazioni istituzionali di competenza del Ministero della cultura appartiene, infatti, la vigilanza sulle fondazioni – che possono essere costituite o partecipate dal Ministero medesimo - allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Per





tali ragioni all'attività di vigilanza sulla Fondazione Museo del Ricordo il Ministero della cultura provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading "Prof. Pisanotta".

06/02/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il disegno di legge in esame, che consta di due articoli, prevede l'istituzione, del "Museo del Ricordo", al fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l'uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, mediante la realizzazione del "Museo del Ricordo" con sede in Roma.

Alla gestione del Museo provvede la "Fondazione Museo del Ricordo", ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, che ne è l'ente vigilante, altri soggetti pubblici e privati. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Pertanto, si prevede un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero della cultura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200 mila euro da destinare al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Museo del Ricordo, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, nonché la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, a titolo di contributo alle spese di funzionamento dell'istituendo Museo.

L'intervento normativo si ritiene coerente con il programma di Governo, fortemente impegnato nella promozione del ricordo degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'esodo di quegli italiani e le atrocità che l'hanno caratterizzato.

La necessità di istituire a Roma il predetto Museo del Ricordo si individua, oltre che dal ruolo simbolico che riveste la Capitale, anche dal legame molto stretto tra la comunità degli esuli e la città. Il censimento nazionale del 1961 riporta, infatti, la cifra di 8.600 residenti a Roma – complessivamente nello stesso periodo sono circa 13.000 in tutto il Lazio - nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia.

Negli anni, a Roma trovarono ospitalità almeno 10.000 esuli, in particolare in quello che, proprio grazie alla loro presenza, mantiene tutt'ora il nome di Quartiere Giuliano-Dalmata nell'ambito del IX Municipio nel quale si stabilirono ben 2.000 esuli; altri, tralasciando soluzioni temporanee come la Stazione Termini e i forti Aurelio e Boccea, andarono nel Villaggio Giuliano ad Acilia, oggi Villaggio San Giorgio.

Roma accolse gli esuli positivamente e non si verificarono gravi casi di intolleranza come avvennero a Bologna, Ancona o a Venezia.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l'oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa.

### *2. Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato da:

- **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, recante “Codice di beni culturali e del paesaggio”, e, in particolare, gli articoli 112 e 113, ai sensi dei quali la “*Fondazione Museo del Ricordo*” viene istituita;

- **legge 30 dicembre 2022, n. 213**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”. L'articolo due del disegno di legge in esame, prevede, infatti, che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 (finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; quanto a 50.000 euro annui, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

- **d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169**, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

- **legge 30 marzo 2004, n. 92**, recante “*Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*”.

### ***3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il provvedimento in esame non incide su leggi e regolamenti vigenti.

### ***4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### ***5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.***

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

### ***6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

### ***7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

### ***8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

**12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato necessario ricorrere alla tecnica della novella normativa.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi, eccezion fatta per lo l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Museo del Ricordo".

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Infatti, i dati e i riferimenti statistici relativi alla materia oggetto del provvedimento normativo in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario acquisirli nuovamente.

Esenzione dall'AIR

**OGGETTO:** Schema di disegno di legge recante istituzione del “*Museo del Ricordo in Roma*”. –  
**Richiesta di esenzione dall’AIR.**

Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto, si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR.

La richiesta viene avanzata in ragione del ridotto impatto dell’intervento, per le seguenti motivazioni:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari:** lo schema di disegno di legge in esame prevede l’istituzione del “*Museo del Ricordo*”, con sede in Roma. In particolare, lo schema di disegno di legge prevede che, ai fini della realizzazione e del funzionamento del Museo, è autorizzata, in favore del Ministero della cultura, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni di euro per l’anno 2026, nonché di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Come già evidenziato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in argomento, agli adempimenti connessi all’istituzione del Museo e al funzionamento dello stesso si provvede mediante le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, consistenti rispettivamente in una quota parte dell’accantonamento relativo al Ministero della cultura iscritto nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, così come indicato nella “Tabella B” allegata alla legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026 e in una quota parte dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero iscritto al fondo speciale di parte corrente, come indicato nella “Tabella A” parimenti allegata alla legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026.
- b) **Numero esiguo dei destinatari dell’intervento:** il disegno di legge in esame prevede l’istituzione del Museo del Ricordo in Roma. Alla gestione del Museo provvede la “*Fondazione Museo del Ricordo in Roma*”, a cui possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, altri soggetti pubblici e privati. Il Museo ha il fine di tutelare e diffondere il ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell’uccisione di donne e uomini innocenti attraverso, ma non esclusivamente, l’uso delle foibe e del grande esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, mediante la realizzazione del “*Museo del Ricordo*” con sede in Roma. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio. Destinatari pubblici dell'intervento sono dunque il Ministero della cultura, cui è indirizzata l'autorizzazione di spesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, legittimato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della misura. Sulla base di quanto osservato, si stima che il numero dei destinatari dell'intervento sia da considerarsi esiguo.

- c) **Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto:** come già indicato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in esame, agli oneri relativi all'attuazione del provvedimento normativo in oggetto si provvede mediante le risorse già iscritte nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale nonché nel fondo speciale di parte corrente, come indicati legge di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026.
- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato:** l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali e non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

IL CAPO DELL'UFFICIO

*Cons. Donato LUCIANO*

Firmato digitalmente da

**DONATO LUCIANO**

CN = DONATO LUCIANO  
O = MINISTERO DELLA  
CULTURA  
C = IT



*Il Capo del dipartimento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione e finalità del Museo del Ricordo)*



1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il « Museo del Ricordo », con sede in Roma.
  2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati.
  3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione di cui al comma 2.
  5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
  - a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
  - b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 111 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari assegnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici [ALOISIO](#) (*M5S*) e [PIRRO](#) (*M5S*) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreiato.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posizione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 (testo corretto) e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non



è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) - pubblicato in allegato - è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il [PRESIDENTE](#).

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) - pubblicati in allegato - e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si

compone di due articoli. Dà conto dei tredici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenzia: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata. Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole". Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai "Diplomi *ad honorem*" e ai "Diplomi in restauro", mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva - sulla base della relazione illustrativa - che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM. Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all'articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l'articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 2

#### 2.100

La Relatrice

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

#### 3.100

La Relatrice

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 4

#### 4.100

La Relatrice

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'Albo e dell'elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 5

#### 5.100

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici" con le seguenti: «possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8».

Art. 6

#### 6.1 (testo 3)

La Relatrice

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: «possono promuovere»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

## **7.100**

La Relatrice

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

## **8.100**

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

## **1.38 (testo 2)**

[Versace](#)

*Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente :*

"1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto".

## **1.0.1000/1 (testo corretto)**

[Lopreiato](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Pirro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164».

**1.0.1000/2 (testo corretto)**

[Pirondini](#), [Lopreiato](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso "Art. 1-bis", con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti  
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

### **[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non**



***cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

##### [Bucalo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 3

3.1

##### [Bucalo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 4

4.1

##### [Bucalo](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

*b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

##### [Marcheschi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;*

*c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;*

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

**2.2**

[Pirondini](#)

*Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».*

**2.3**

[Marcheschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**2.4**

[Pirondini](#)

*Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».*

Art. 3

**3.1**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".*

**3.2**

[Pirondini](#)

*Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».*

Art. 4

**4.1**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

**4.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

**4.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».*

#### 4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."*

*Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

#### 4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".*

#### 4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

## 5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

## 5.2

[Marti](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".*

## 5.3

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».*

## 5.4

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».*

## 5.5

[Pirondini](#)

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».*

## 5.6

[Pirondini](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».*

## Art. 6

### 6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

### 6.2

[Pirondini](#)

*Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:*

*«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».*

## Art. 8

### 8.1

[Pirondini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;*

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

## 8.2

### [Pirondini](#)

*Al comma 2, dopo la parola:* «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

## 8.3

### [Pirondini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

## Art. 10

## 10.1

### [Marti](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

## 10.2

### [Pirondini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

## 10.3

### [Croatti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

## 10.0.1

### [Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

"Art. 10-bis.

*(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)*

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

**12.1**

[Pirondini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».*

**12.2**

[Pirondini](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».*

**12.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».*

**12.4**

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**12.5**

[Marti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

**13.1**

[Marcheschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**13.2**

[Marti](#)

*Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".*

**13.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

**1.100**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*



- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

*Conseguentemente:*

a. all'articolo 2, comma 2:

1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

### **1.1 (testo 2)**

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».*

Art. 2

### **2.100 (testo 2)**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 120 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato fissato alle ore 12 di giovedì 18 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa infine che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, entrambe con pareri non ostativi, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere. Non è ancora giunto il parere della Commissione giustizia.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2. In relazione alla proposta emendativa 1.1, evidenzia che essa è intesa a specificare la vicenda del confine orientale italiano mediante l'introduzione dei riferimenti alla prima guerra mondiale, al trattato di Rapallo e all'avvento del regime fascista.

Per quanto concerne l'emendamento 1.2, richiamando quanto già segnalato in sede di discussione generale, precisa che lo stesso è volto a prevedere espressamente la menzione di Roma Capitale tra i possibili soci della Fondazione Museo del Ricordo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, la relazione sul documento in titolo.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Illustra indi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Avverte infine che i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello hanno presentato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MAZZI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere del Presidente relatore e in senso contrario sulla proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, tenuto conto della mancata definizione, nel documento in titolo, di un quadro programmatico chiaro.

Con l'occasione, informa dell'imminenza di una conferenza stampa, nella quale esponenti del Partito Democratico esprimeranno le ragioni della contrarietà al documento in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere del relatore, richiama l'attenzione su alcuni contenuti del parere alternativo presentato dal suo Gruppo.

In particolare, rileva criticamente che il documento di economia e finanza, sotto il profilo dell'istruzione, appare, a suo parere, meramente ragionieristico, in quanto fondato sulla logica, esclusivamente quantitativa, che, in conseguenza dell'accrescersi della denatalità, possano essere proporzionalmente ridotti gli investimenti nel sistema scolastico.

Reputa che tale approccio denoti uno scollamento dalla situazione reale, per colmare le cui lacune si sarebbe reso piuttosto necessario l'immediato investimento nell'istruzione delle risorse liberate, anche considerato che la media dei Paesi europei investe nel settore il 5 per cento del prodotto interno lordo e che l'Italia risulta ancora distante dal suddetto valore.

Tra le molteplici criticità rilevabili nel sistema scolastico italiano, menziona: la sproporzione tra una sola ora dedicata all'educazione civica e la varietà di contenuti che in essa sono stati concentrati; le ridotte risorse destinate alla formazione del personale docente; l'improcrastinabile introduzione, nella scuola, della figura dello psicologo, nell'ottica di prevenire i rischi di degenerazione di attitudini e comportamenti aggressivi che possono manifestarsi sin dall'età scolare.

Contesta, infine, che, in nome dell'attuazione dell'autonomia differenziata, si possa derogare alla disposizione costituzionale che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n)), tenuto conto che alla regionalizzazione delle norme generali sull'istruzione conseguirà la frammentazione dell'unità formativa del Paese e il venir meno dell'identità del messaggio culturale trasmesso.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto in votazione e approvato, con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

***(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) [illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e](#)

[della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura.](#)

In base al comma 2 del medesimo articolo, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Accenna poi al comma 3 che reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Passa indi a dar conto dell'articolo 12-*bis*, specificando che lo stesso reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli interventi qualificabili come "di lieve entità", se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come "di media entità", è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico. I criteri per la qualificazione degli interventi come di "lieve" o "media entità" sono definiti dall'articolo medesimo.

Fa poi riferimento al capo II del titolo II del decreto-legge, evidenziando che esso, composto degli articoli da 13 a 16, reca "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito".

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Il comma 1, lettera *a*), prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS *Academy* con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera *b*) elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera *c*) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS *Academy*.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 14, che, al comma 1, lettera *a*), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera *b*) prevede - contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera *c*) dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. Per quanto riguarda la lettera *c-bis*) del comma 1, evidenzia che essa prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per

le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.

Menziona poi il comma 2 dello stesso articolo 14, che abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Lo stesso comma 2 abroga, altresì, la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021, che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 3 specifica che - in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale - da biennale - la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera *a*) e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera *b*)).

I commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 14 incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587

milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

In relazione all'articolo 15, specifica che, al fine di garantire il rispetto dei *target* previsti dal PNRR, esso reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricula degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.

L'articolo 15-*bis* stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto e il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

Fa cenno al Capo III, che si compone degli articoli da 17 a 18 e reca "Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca".

L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modifica la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Integra poi l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come *target* finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell'ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.

Il medesimo articolo consente, inoltre, a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la

prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Posticipa, infine, il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

Fa menzione del capo IV, in materia di sport, che si compone del solo articolo 19. Tale articolo reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In particolare: consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

Infine, nell'ambito delle misure del decreto-legge in materia di digitalizzazione, segnala che il comma 2 dell'articolo 20 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto. La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritiene che siano molteplici gli aspetti non convincenti del decreto-legge in esame.

Contesta, in primo luogo, che si sia fatto nuovamente ricorso a un decreto *omnibus*, nonostante l'impegno assunto dal Governo a non far uso di tale prassi legislativa, e, sotto il profilo procedurale, paventa un nuovo ricorso alla posizione della questione di fiducia.

Sotto il profilo dei contenuti, esprime preoccupazione per la riduzione dei finanziamenti agli investimenti pubblici e per la concomitante valorizzazione delle iniziative private, soprattutto con riguardo al tema degli alloggi universitari, nonché per la pesante riduzione delle risorse del Fondo di coesione e sviluppo, che penalizzerà, in particolare, le regioni meridionali.

Lamenta, quindi, sia le deroghe introdotte alle disposizioni a favore dell'occupazione femminile e di sostegno alla natalità, sia i tagli al settore sanitario, evidenziati anche dalla Conferenza Stato-regioni. Dopo aver fatto cenno al discusso emendamento, a suo giudizio, inteso ad aprire i consultori ai gruppi antiabortisti, dichiara di ritenere inefficaci ed eccessivamente generiche le disposizioni relative alla sicurezza e alla repressione degli illeciti.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2024, soffermandosi innanzitutto sul Titolo I, che introduce disposizioni in materia di illeciti, di sanzioni, di formazione e di rafforzamento del controllo, è suddiviso in tre capi: il capo I (articoli 1-3) ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; il capo II, costituito dal solo articolo 4, modifica la disciplina della sospensione della patente di guida e aggrava le sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale; il capo III (articoli 4-13) contiene disposizioni in materia di formazione, titoli abilitativi e relativi

requisiti, nonché misure di rafforzamento del controllo.

Il Titolo II ha ad oggetto la micromobilità ed è articolato in due capi: il capo I (articolo 14) reca disciplina dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica, vale a dire i monopattini; il capo II (articoli 15 e 16) detta regole di circolazione, modificando la disciplina della ciclabilità.

Il Titolo III, recante disposizioni in materia di segnali e regole di comportamento in casi particolari, è suddiviso in due capi: il capo I (articoli 17-19), relativo ai passaggi a livello, e il capo II (articoli 20-22), che introduce norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico e misure per contrastare il rischio della circolazione contromano.

Il Titolo IV è articolato in due capi: il capo I (articoli 23-26) disciplina la sosta, mentre il capo II (articoli 27-34) disciplina la circolazione in specifici ambiti, tra cui l'ambito urbano e l'ambito portuale. Il Titolo V è costituito dagli articoli 35 e 36: all'articolo 35, si conferisce delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, mentre l'articolo 36 reca disposizioni attuative e la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi a segnalare più specificamente le disposizioni di competenza della Commissione.

Menziona l'articolo 5, che modifica l'articolo 230 del nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di educazione stradale, con l'intento di promuovere l'attività formativa nelle scuole.

In particolare, si prevede che - in conseguenza della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, - sia attribuito, all'atto del rilascio della patente, il credito di due punti sulle tipologie di patenti che abilitano alla guida di veicoli per i quali si richiede di aver compiuto 16 e 18 anni. Precisa che si tratta delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E, di cui all'articolo 115, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice della strada.

L'articolo, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, l'individuazione dei soggetti erogatori dei suddetti corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole, nonché la definizione delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

Fa cenno, infine, all'articolo 32, che propone novella alle vigenti disposizioni (articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2023) relative alla circolazione sul territorio nazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico (di cui all'articolo 60 del codice della strada).

Nello specifico, si prevede che per tali veicoli siano individuate modalità agevolate di accesso alle aree soggette alle limitazioni della circolazione (di cui al comma 2 del richiamato articolo 1). Detta individuazione è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che il proprio Gruppo non condivide i contenuti del provvedimento in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, rilevando che esso non persegue l'obiettivo della sicurezza. Stigmatizza, in proposito, la scelta di affiancare all'inasprimento delle pene per i trasgressori del codice, misure volte a favorire l'incremento della velocità di percorrenza dei veicoli, la limitazione dell'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, nonché la riduzione delle zone a traffico limitato.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e accolta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**



La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che:

esso espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo;

riguardo al quadro programmatico, gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità con quanto previsto dalle nuove regole europee;

nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma (PNR) (di cui si dà conto nel Documento), un posto di rilievo è occupato dalle misure in materia di istruzione, università e ricerca, considerate prioritarie nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel DEF 2024 si stima che dagli interventi contenuti nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul prodotto interno lordo (PIL) reale pari allo 0,4 per cento al 2026, allo 0,8 per cento al 2030, e al 2,8 per cento al 2050;

premessi altresì che:

come indicato nel PNR, il sistema di istruzione e formazione è stato interessato da riforme strategiche inserite nel PNRR, relative ai seguenti ambiti: reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del personale scolastico;

tali riforme sono state attuate tramite un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria e l'adozione dei connessi atti di normazione secondaria;

rilevato, con riguardo al settore universitario, che il DEF:

dà conto delle misure adottate al fine di garantire il diritto allo studio (assicurando agli studenti meritevoli in condizioni svantaggiate di accedere al percorso universitario), di potenziare gli alloggi universitari per studenti fuori sede, di favorire la mobilità tra atenei, di ampliare l'offerta e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea (con particolare riferimento alla riforma delle classi di laurea), nonché di semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, tramite l'introduzione delle lauree abilitanti;

richiama l'introduzione dei dottorati innovativi e la promozione dei percorsi di studio e dei dottorati nelle discipline STEM;

considerato, con riguardo alle iniziative nel settore della ricerca:

l'impegno del Governo a procedere con l'attuazione delle linee di azione strategiche inserite nel Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, dedicate al trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, nonché a promuovere una maggiore collaborazione tra università, ricerca e impresa nei settori digitale, industriale e aerospaziale;

il consolidamento di iniziative volte a favorire processi di internazionalizzazione e di potenziamento dell'attrattività dell'Italia, fra cui l'istituzione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), il rafforzamento della cooperazione con università e le istituzioni europee, la definizione di un quadro comune a livello europeo per la progettazione, l'erogazione e il rilascio di programmi di laurea congiunti;

tenuto conto che:

il Programma nazionale di riforma del DEF 2024 reca anche una sezione dedicata al percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) di Agenda 2030 ed al ruolo che svolgono in tale direzione le riforme e gli investimenti in corso di attuazione grazie al PNRR, anche in relazione all'Obiettivo 4 (Istruzione di qualità per tutti - fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo);

al fine di raggiungere l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, l'Italia ritiene prioritari interventi infrastrutturali per incrementare gli asili nido, i servizi per la prima infanzia e il tempo pieno, nonché programmi specifici per la riduzione dell'abbandono scolastico, lo sviluppo della formazione professionale terziaria, di nuove competenze e linguaggi per i docenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
PIRONDINI, Vincenza ALOISIO E CASTIELLO  
SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e connessi Allegati),

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo; considerato tuttavia che:

si tratta dell'ultimo DEF così concepito e conseguentemente redatto;

come sottolineato, infatti, dallo stesso ministro Giorgetti nel corso dell'audizione tenutasi nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della *governance* economica europea, le regole di *governance* in via di approvazione introducono un nuovo strumento di programmazione, definito come «Piano fiscale-strutturale di medio termine»;

il DEF, pertanto, è l'ultimo sottoposto all'esame del Parlamento, dal momento che la prima e la terza sezione - rispettivamente, «Programma di stabilità» e «Programma nazionale di riforma» - saranno rispettivamente assorbiti dal Piano fiscale-strutturale di medio termine e dal Rapporto di monitoraggio; il nuovo regolamento del "braccio preventivo" stabilisce che il Piano fiscale-strutturale di medio termine dovrà essere presentato alle autorità europee entro il 30 aprile, con una cadenza allineata alla durata della Legislatura nazionale, che - nel nostro ordinamento - è fissata in cinque anni. Nel periodo di vigenza del Piano, la normativa europea richiede la presentazione di un Rapporto di monitoraggio annuale, sottoposto allo stesso termine previsto per il Piano;

valutato che:

il Documento in titolo non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze-NaDef 2023, con previsioni di un *deficit* al 4,3 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025, al 3 per cento per il 2026 e al 2,2 per cento per il 2027. Conseguentemente l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025 e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente per i due anni successivi;

né, a tale riguardo, possono risultare convincenti le motivazioni fornite dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti, come in particolare e nel dettaglio gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico, nonché, nel contempo, le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

considerato altresì che:

deprivato degli aspetti essenziali, che sottostanno alla sua stessa ragion d'essere, debole e assolutamente privo di incisività rispetto alle gravose sfide da affrontare, il DEF 2024 appare una «scatola vuota», e sostanzialmente si rivela fin da ora del tutto inadeguato a riportare il nostro Paese sul percorso (come intrapreso dai governi Conte) della crescita e dello sviluppo;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa: dato che deve esser letto, tuttavia, in filigrana alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario; come evidenziato dallo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, il testo non concorre a fornire

rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo. In estrema sintesi: nel DEF in esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una sbiadita diapositiva dell'esistente, una pedissequa replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

considerato che con riferimento ai profili d'interesse della 7ª Commissione:

se il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta per il futuro prossimo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo, non sarà fuor di luogo esprimere preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano (che inserisce nuove spese senza cancellare quelle già previste, ma "esternalizzandole" a carico del bilancio nazionale), possa generare un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

non solo il governo Meloni ha operato tagli nel settore dell'istruzione - motivando tale scelta, com'è ampiamente noto, sulla base della «denatalità», ovvero sul «dimensionamento», come già previsto nella misura indicata dalla legge di bilancio 2023 - ma il PNRR, che se utilizzato al meglio potrebbe portare ad alcuni risultati notevoli, registra, in sede attuativa, difficoltà di spesa e di realizzazione del Piano da parte del Governo che sono sotto gli occhi di tutti;

l'originario obiettivo - esplicitamente dichiarato nelle intenzioni del PNRR, di rimettere la scuola e l'università al centro delle politiche per la crescita - si scontra con una mancanza di visione di fondo. Sanità e istruzione pubblica, insieme con il complesso delle prestazioni sociali necessarie a contrastare la povertà, non rappresentano alcuna priorità. Tanto che, tutto ciò che riguarda i profili di interesse della 7ª Commissione appare posto sostanzialmente in litote in questo DEF 2024;

da "Caivano" fino agli ultimi provvedimenti - che comunque costituiscono una cartina di tornasole per capire l'idea di scuola e di società che vi sottostà - ci siamo limitati a rilevare un'impostazione di fondo troppo spesso ingessata e punitivo-sanzionatoria a fronte della mancanza di una parte costruttivo-propositiva;

in buona sostanza, se si vuole davvero «ripristinare la cultura del rispetto», «affermare l'autorevolezza dei docenti», nonché «rimettere al centro il principio della responsabilità», restituendo piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, occorre in particolare:

- incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;
- restituire autorevolezza e prestigio, con un rafforzamento della dignità professionale dei lavoratori della scuola, alla figura e alla funzione del docente in particolare, attraverso un miglioramento e un significativo aumento delle retribuzioni, agendo nel medesimo tempo per un deciso superamento del precariato, nonché potenziando il personale docente e il tempo scuola;
- potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, promuovere e incentivare, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'istituzione di un Servizio di consulenza psicologica espressamente finalizzato al mondo e alle problematiche della Scuola;
- contribuire allo sviluppo degli scolari e degli studenti - a contrasto d'ogni forma di violenza e di bullismo, disagio, depressione, povertà educativa e dispersione scolastica, e di «analfabetismo emozionale» quand'anche derivante da un impiego eccessivo del digitale e di videogiochi o come esito di problematiche legate alla pandemia da Covid-19, e contro il consumo di alcol e droghe - attraverso l'introduzione nell'offerta formativa dell'intelligenza emotiva (insieme con l'educazione sessuale), considerata ormai materia rilevante per la costruzione dei legami sociali e per l'ottimizzazione dei contesti di apprendimento nonché per il miglioramento del clima relazionale tra studenti, e, in

particolare, tra studenti e insegnanti;

- incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;
  - reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione almeno al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;
  - incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;
  - reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;
  - adottare misure di prevenzione e di contrasto dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione;
  - procedere a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne;
  - difendere il diritto allo studio scolastico e universitario, assicurando borse di studio e servizi per tutti gli idonei;
  - intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, per l'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
  - istituire il beneficio della dote educativa da destinare a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
  - adottare, già nella prossima legge di bilancio, misure volte a rivedere la disposizione approvata inerente il dimensionamento scolastico, abrogando la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;
  - incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;
  - implementare e promuovere la creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, anche incrementando il Fondo per l'*housing* universitario, al fine di ridurre in modo significativo il divario del Paese rispetto alla media UE;
  - rafforzare i dottorati e la ricerca universitaria al fine di promuovere pari opportunità, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere;
  - dare piena attuazione alle politiche volte a un rapido inserimento nel mondo del lavoro, come la riforma delle lauree abilitanti, delle classi di laurea e dei dottorati, nonché, tempestivamente e in particolare, alla riforma del sistema di accesso programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia;
- considerato inoltre che occorre:
- incoraggiare la formazione di giovani diplomati e laureati per la valorizzazione del paesaggio e la tutela dei beni culturali e promuovere la nascita di *start-up* nel settore;
  - promuovere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale della cultura e del patrimonio culturale e a sostenere il ruolo trainante del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle

elevate professionalità presenti nei relativi settori;

- predisporre piattaforme digitali contenenti i dati raccolti sui beni culturali per renderli fruibili dai cittadini, nella prospettiva di potenziare un programma di censimento, catalogazione e messa in rete di tali beni (i cosiddetti "giacimenti culturali"), anche definendo modalità per sfruttare l'intelligenza artificiale come preziosa risorsa da applicare al patrimonio e alla nuova produzione culturale;
- impiegare fondi cospicui per proteggere paesaggio e patrimonio culturale dal rischio idrogeologico e da un impatto climatico devastante, in particolare prevedendo forme di coordinamento tra le diverse strategie e istituzioni nazionali ed europee, redigendo mappe di localizzazione del patrimonio a rischio, modulando le risorse economiche in base a obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando progetti tesi a rigenerare tessuti urbani ed ecosistemi;

tenuto conto che:

risulta ormai acclarato come «il pubblico dei più giovani» - in particolare - cerchi nei musei «un'esperienza immersiva»: luoghi accoglienti, tecnologie, spazi per leggere, per mangiare, laboratori per bambini, come nei Paesi più avanzati; bisognerebbe, pertanto, come avviene già da tempo fuori d'Italia - in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con il Ministero e con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e far dialogare fra loro i principali musei nazionali italiani con le università e le principali istituzioni culturali, con il compito di promuovere non solo e non tanto esposizioni *glamour*, quanto mostre e iniziative di carattere internazionale e - al fine di ottimizzare la promozione della cultura e i ricavi in termini economici che se ne possono trarre - ampliare e differenziare l'offerta, nonché, nel medesimo tempo, pubblicizzare e trasmettere in maniera efficace tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto (*merchandising* intelligente e raffinato compreso), esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Rojc](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "e della più complessa vicenda del confine orientale italiano" inserire le seguenti: "attraverso la prima Guerra mondiale e il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, l'avvento del regime fascista con l'italianizzazione forzata e brutale, culminata con i gravissimi atti di violenza nel regno jugoslavo nel 1941 durante l'occupazione nazifascista".*

##### 1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la regione Lazio" inserire le seguenti: ", Roma Capitale".*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024**

**54ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**(901) Erika STEFANI.** - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

**(932) ZANETTIN.** - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
- prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

- adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, relativamente al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:  
- all'articolo 7, comma 1, là dove si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non si applichino agli atti emessi prima del 20 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento, poiché nel predetto decreto legislativo sono previsti sia l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, sia l'invito a comparire, di cui all'articolo 5.

La Sottocommissione prende atto.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

**(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**

, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

#### **(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**  
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ( n. 137 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario ( n. 144 )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati**, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).

Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo

che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti. Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere adottata dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.

Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.

Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.

Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.

In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

[La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dal relatore.](#)

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.

In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.

In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di

permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.

In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.

Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.

In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrano anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del

lavoro.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 228 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

228ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testè formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota istruttoria consegnata nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, viene rappresentato che la cifra messa a disposizione appare senz'altro sufficiente a coprire i costi dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione, come prevista dall'articolo 1, comma 2, tenuto anche conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e Museo storico di studi fiumani;

quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, viene rappresentato che esse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dalla medesima disposizione, alla medesima Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la

Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati: ciò considerati, inoltre, i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva e posto che il Museo è in una fase di avviamento; viene altresì evidenziato che la Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, alla vigilanza del Ministero della cultura: tale attività rientra infatti tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. Tra le assegnazioni istituzionali di competenza del Ministero della cultura appartiene, infatti, la vigilanza sulle fondazioni - che possono essere costituite o partecipate dal Ministero medesimo - allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Per tali ragioni all'attività di vigilanza sulla Fondazione Museo del Ricordo il Ministero della cultura provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO conviene sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata oggi, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rappresenta che, nella riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo della Camera dei deputati, a seguito di una ridefinizione del calendario dei lavori, con particolare riguardo all'esame del decreto-legge n. 19 del 2024, è stato altresì convenuto che nella corrente settimana le Commissioni parlamentari della Camera non tengano sedute.

A quanto risulta, in assenza di una determinazione unanime di deroga a tale decisione, saranno sconvocate altresì le audizioni preliminari al Documento di economia e finanza 2024 previste, in sede congiunta, per la giornata di venerdì 19 aprile.

In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato della prossima settimana, risulta allo stato improbabile che tali audizioni possano essere recuperate.

Intervengono i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), [MANCA](#) (*PD-IDP*) e [PATUANELLI](#) (*M5S*), i quali richiedono al Presidente di valutare l'opportunità di sottoporre alla Presidenza del Senato l'esigenza di una posticipazione a martedì 23 aprile dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, al fine di consentire di recuperare, nel pomeriggio di lunedì 22, lo svolgimento delle audizioni già programmate per venerdì 19.

Il PRESIDENTE, nel concordare sull'esigenza appena rappresentata, assicura che si farà interprete di tale sollecitazione, invitando anche i senatori a intervenire presso i rispettivi Capigruppo affinché venga presa in considerazione la modifica del calendario dei lavori della prossima settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.